



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

cultura@regione.fvg.it;  
cultura@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 3430  
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l'esercizio finanziario 2021.

### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 11 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

**Preso atto** che sono pervenute al Servizio sport entro il 30 novembre 2020, termine previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento, n. 275 domande di contributo;

**Accertato** che delle 275 domande pervenute, 6 sono state annullate su richiesta dei beneficiari stessi entro il 30 novembre 2020, 1 è stata ritirata in quanto oggetto di rinuncia da parte dell'A.s.d. C.U.S. Udine, in qualità di soggetto richiedente, e 25 risultano non ammissibili;

**Dato atto**, pertanto, che l'Ufficio competente ha accertato per le rimanenti 243 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni sportive oggetto delle stesse;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito delle manifestazioni sportive risultate ammissibili a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento è prevista l'acquisizione del parere della Commissione, di cui fanno parte esperti in materia di sport aventi conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate;

**Richiamato** il proprio decreto n. 626/CULT di data 08/03/2021, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento, a nominare la Commissione sopra citata;

**Dato atto** che la Commissione si è riunita nei giorni 10, 12 e 16 marzo 2021 per valutare ed esprimere il proprio parere sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento;

**Acquisiti** agli atti i verbali n. 1, 2 e 3 della Commissione che ha fornito il proprio parere su ciascuna manifestazione sportiva così come risultante dal punteggio riportato nella tabella allegata al verbale n. 3, di cui la stessa costituisce parte integrante;

**Richiamato** altresì l'articolo 8, comma 1, del Regolamento che stabilisce:

*"La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con Decreto del Direttore centrale"*

**Richiamato** l'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, ed in particolare i commi 10 e 11:

*"Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate."*

*Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente a favore delle manifestazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10."*

**Vista** la variazione al Bilancio finanziario gestionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 484 del 26 marzo 2021;

**Ritenuto**, per quanto sopra ed avuto riguardo alle risorse stanziare in bilancio a favore delle manifestazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 per l'anno 2021, pari ad euro 1.350.000,00, di destinare:

- euro 93.420,00 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- euro 1.256.580,00 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Preso atto** che nella richiamata D.G.R. n. 484/2021, la misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo (30 punti) è stata fissata ad euro 43.000,00 e che la percentuale di riduzione per ogni punto in meno assegnato è stata così stabilita:

- 5,50 per cento per le manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- 6,68 per cento per le manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Ritenuto**, quindi, di determinare l'entità degli interventi contributivi con le modalità sopra indicate ed in coerenza con il punteggio derivante dal parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento, espresso nella tabella allegata, parte integrante del verbale n. 3 delle riunioni del 10, 12 e 16 marzo 2021;

**Evidenziato** che la misura dei singoli importi contributivi non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile, né all'importo del contributo richiesto, al fine di non superare il reale fabbisogno, così come stabilito all'articolo 8, comma 2, del Regolamento;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

**Ritenuto** opportuno di demandare ad un successivo provvedimento la prenotazione delle risorse necessarie sui competenti capitoli di bilancio, a seguito delle modifiche da apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021, in relazione alla diversa qualificazione dei beneficiari risultanti dal presente provvedimento;

**Viste:**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità";

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del DLGS 118/2011, articolo 39, comma 10;

**Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e s.m.i.;

**DECRETA**

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:
  - allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 93.420,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 1.256.580,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.
2. Qualora nel corso dell'anno 2021 si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie come esposte nel testo di cui ai citati allegati 1) e 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente.
3. È demandata ad un successivo decreto la prenotazione delle risorse necessarie sui competenti capitoli di bilancio, a seguito delle modifiche che dovranno essere apportate al Bilancio finanziario gestionale 2021, in relazione alla diversa qualificazione dei beneficiari dei contributi risultanti dal presente provvedimento.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott.ssa Antonella Manca  
(Atto firmato digitalmente)